

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 21769 Anno 2019**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE**

**Relatore: ROSSETTI MARCO**

**Data pubblicazione: 28/08/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 4273-2018 proposto da:

FARIELLO MARCO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la  
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e  
difeso dall'avvocato MAURIZIO MIRANDA;

**- ricorrente -**

**contro**

UBI LEASING SPA in persona del Procuratore Speciale  
Dott. MARCO RONCORONI, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio  
dell'avvocato CORRADO GRILLO, che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati AUGUSTO AZZINI,  
ANDREA ZAGLIO;

**- controricorrente -**

2019

1108

avverso la sentenza n. 936/2017 della CORTE D'APPELLO  
di ANCONA, depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

!

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 la società BPU Esaleasing (che in seguito muterà ragione sociale in UBI Leasing s.p.a.; d'ora innanzi, "la UBI Leasing") chiese ed ottenne dal Tribunale di Ancona un decreto ingiuntivo nei confronti di Marco Fariello.

A fondamento del ricorso monitorio dedusse che:

-) aveva stipulato un contratto di *leasing* con la società Mary Wellbeing s.r.l.;

-) le obbligazioni a carico dell'utilizzatore scaturenti dal contratto di *leasing* erano state garantite, tra gli altri, con fideiussione da Marco Fariello;

-) la società utilizzatrice non aveva adempiuto le obbligazioni scaturenti dal contratto.

2. Marco Fariello propose opposizione al decreto, sostenendo che:

-) prima della scadenza naturale del contratto, l'utilizzatore ed il concedente avevano concordato un riscatto anticipato del contratto stesso;

-) in virtù di tale accordo il concedente aveva venduto i beni oggetto del contratto di *leasing* all'utilizzatore, dietro pagamento di un prezzo rateizzato;

-) per effetto di tale accordo il contratto di *leasing* si era risolto, e la società utilizzatrice aveva assunto nuove obbligazioni che, per la diversità della loro fonte, non potevano ritenersi garantite dalla fideiussione prestata dall'odierno ricorrente.

3. Con sentenza 18 luglio 2011 n. 882 il Tribunale di Ancona rigettò l'opposizione.

Ritenne che tra le parti del contratto di *leasing* non fosse intervenuta alcuna novazione dell'originario contratto, e che pertanto



l'obbligazione fideiussoria prestata dall'opponente fosse valida ed efficace.

4. Con sentenza 15 giugno 2017 n. 936 la Corte d'appello d'Ancona rigettò il gravame proposto dall'odierno ricorrente.

La Corte d'appello ritenne che:

-) doveva escludersi che il concedente e l'utilizzatore del contratto di *leasing* avessero stipulato una novazione, perché l'opponente non aveva fornito né la prova dell'*animus novandi*, né la prova dell'*aliquid novi*;

-) la volontà delle parti di novare il contratto di *leasing* doveva essere inequivoca ed espressa, e nel caso di specie non lo era;

-) la circostanza che il concedente e l'utilizzatore avessero deciso di anticipare il riscatto dei macchinari concessi in *leasing*, con restituzione delle cambiali originariamente consegnate dall'utilizzatore, e contestuale emissione da parte di questi di nuovi effetti cambiari, non dimostrava alcuna volontà delle parti di apportare mutamenti sostanziali al contratto di *leasing*, ma costituiva solo una modifica accessoria;

-) la mera sostituzione di cambiali già emesse con altri titoli di credito non implica una novazione dell'obbligazione sottostante;

-) l'eccezione di decadenza del creditore dal beneficio della fideiussione, ai sensi dell'articolo 1955 c.c., era stata tardivamente sollevata ed era perciò inammissibile.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Marco Fariello con ricorso fondato su tre motivi.

La Ubi *leasing* ha resistito con controricorso.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

### **1. Questioni preliminari.**



1.1. Va preliminarmente rilevata la tardività della memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell'articolo 380 *bis*.1 c.p.c., in quanto pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2019, e quindi tardivamente rispetto al termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale (15 maggio 2019).

Deve ribadirsi, al riguardo, come secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della tempestività del deposito delle memorie ex art. 380 *bis*.1 c.p.c. inviate a mezzo posta, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso ed al controricorso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 30592 del 27/11/2018, Rv. 651922 - 01).

## **2. Il primo motivo di ricorso.**

2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso la sussistenza d'una novazione del contratto di *leasing*.

Sostiene che il contratto di *leasing* prevedeva un termine fisso per il pagamento del prezzo di riscatto, nonché l'obbligo di pagamento del suddetto prezzo in una unica soluzione.

Pertanto, avendo le parti del contratto di *leasing* pattuito un'anticipazione della data del riscatto e la rateizzazione del relativo importo, ciò avrebbe comportato di per sé la sostituzione di un nuovo contratto a quello di *leasing*.

2.2. Il motivo è inammissibile, perché censura la ricostruzione della volontà delle parti e l'interpretazione del negozio, senza



nemmeno prospettare la violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui agli articoli 1362 seguenti c.c..

Ma una censura siffatta cozza contro varii principii, ripetutamente affermati da questa Corte: ovvero che l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità quando siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; che tale violazione non può dirsi sussistente sol perché il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata; che l'interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito può condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (*ex multis*, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 - 01).

2.2. *Ad abundantiam*, questa Corte rileva che in ogni caso il motivo, ove se ne fosse potuto esaminare il fondo, sarebbe stato manifestamente infondato.

Infatti quel che concedente ed utilizzatore hanno pattuito è stata semplicemente una modifica del termine e delle modalità di adempimento di una obbligazione (pagamento del prezzo di riscatto) che era comunque sorta dal contratto di *leasing*.

### **3. Il secondo motivo di ricorso.**



3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d'un fatto decisivo.

Al di là di tali richiami formali, nella illustrazione del motivo deduce che la Corte d'appello avrebbe *"omesso ogni statuizione circa la fattura numero 8155 dell'8 giugno 2005"*.

Sostiene che la società concedente aveva emesso la suddetta fattura, dalla quale risultava che i beni oggetto del contratto di *leasing* erano stati venduti anticipatamente all'utilizzatore, e che tale documento dimostrava *"il mutamento radicale della fattispecie contrattuale originaria"*. La Corte d'appello, pertanto, negando la sussistenza d'una novazione del contratto di *leasing*, avrebbe erroneamente omesso di trarre le debite conclusioni desumibili dall'esistenza di tale documento.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Al di là della sua intitolazione formale, infatti, esso torna a censurare l'interpretazione della volontà delle parti per come valutata dal giudice di merito.

Quanto, poi, alla circostanza che la sentenza impugnata non faccia menzione della fattura cui il ricorrente tanta importanza ascrive, va rilevato che:

-) l'omesso esame di una fonte di prova non costituisce, per ciò solo, omesso esame del fatto decisivo ai sensi della dell'articolo 360, n. 5, c.p.c.. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti hanno stabilito che *"l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti"* (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);



-) una sentenza non può dirsi viziata per il solo fatto che il giudice non abbia preso in esame, e confutato, tutte le fonti di prova raccolte nel corso dell'istruttoria, essendo sufficiente che egli abbia dato conto delle sole fonti di prova sulle quali ha fondato il proprio convincimento; è noto infatti che il giudice di merito non deve esaminare le prove offerte dalle parti una per una, ma può limitarsi ad indicare quali, tra le prove raccolte, ritenga sufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della decisione (*ex multis*, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982; e così via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962, Rv. 251161 - 01, nella quale già si stabilì con limpida prosa che il giudice non è tenuto a svolgere i motivi del suo convincimento con una confutazione analitica delle singole prove, ma è sufficiente che esprima "in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo", la cui valutazione in concreto rientra nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove;

-) in ogni caso l'emissione di una fattura di vendita da parte del concedente, in favore dell'utilizzatore del bene concesso in *leasing*, è del tutto irrilevante, dal momento che qualunque contratto di *leasing* nel quale l'utilizzatore eserciti l'opzione di riscatto si conclude con la fattura di vendita (sicché sotto tale aspetto il motivo mancherebbe anche di decisività);

-) infine, il ricorrente non indica dove e quando il suddetto documento sia stato prodotto, dove si trovi, e quale ne sia il contenuto, in violazione del precetto, dettato a pena di inammissibilità, dall'art. 366, n. 6, c.p.c..

#### **4. Il terzo motivo di ricorso.**





4.1. Col terzo motivo il ricorrente, formalmente invocando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d'un fatto decisivo, prospetta una censura che può essere così riassunta:

-) la società utilizzatrice del bene concesso in *leasing* aveva, in un primo momento, adempiuto le proprie obbligazioni consegnando alla società concedente delle cambiali, avallate dall'odierno ricorrente;

-) in seguito ad un accordo fra le parti del contratto di *leasing*, tali cambiali erano state restituite dal prenditore all'emittente, il quale le aveva sostituite con altre cambiali, prive di avallo;

-) la circostanza che il debitore avesse rilasciato nuove cambiali in sostituzione di quelle originariamente consegnate al creditore, prive però di avallo, dimostrava che l'intento delle parti era novare le obbligazioni sorte dal contratto di *leasing*.

4.2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, per plurime ragioni.

In primo luogo, perché il rilascio di cambiali in rinnovazione di altre non comporta *ipso iure* novazione del rapporto sottostante (*ex multis*, Cass. civ., sez. I, 26-06-1992, n. 8029, secondo cui "il rilascio di titoli cambiari a rinnovo di altri non implica, in difetto di prova di una diversa volontà delle parti, novazione dell'obbligazione e del rapporto cambiario, potendo risolversi in una mera dilazione del pagamento, e quindi lascia permanere l'efficacia giuridica dei vecchi titoli, con le relative garanzie, tra le quali l'eventuale avallo"; sostanzialmente nello stesso senso, *ex multis*, Cass. civ., sez. II, 20-07-1999, n. 7753; Sez. 1, Sentenza n. 79 del 14/01/1959, Rv. 880750 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 445 del 16/02/1956, Rv. 881563 - 01).

Non sarà inutile ricordare che il principio secondo cui il rilascio di nuove cambiali in sostituzione delle precedenti non costituisce, da solo, prova d'una novazione, venne affermato da questa Sezione per

m



la prima volta quasi cent'anni fa (Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 14/06/1935, Rv. 881272 - 01), ed è da allora rimasto sempre saldo.

In secondo luogo, lo stabilire se le parti di un contratto abbiano o non abbiano inteso novare una preesistente obbligazione è, come già detto, un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo prospettando la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti.

In terzo luogo, il ricorrente non indica quando siano state prodotte in giudizio; da chi; e come siano state indicizzate negli atti di causa le cambiali che assume essere state malamente interpretate dal giudice, nel loro significato di prova documentale della volontà novativa.

In quarto luogo, infine, l'eventuale novazione del rapporto sottostante un'obbligazione cartolare comporta l'estinzione delle garanzie del credito (salvo che il garante consenta di mantenerle) solo nel caso di liberazione del debitore originario, secondo la previsione dell'art. 1275 c.c., e dunque nel caso di novazione soggettiva (Sez. 3, Sentenza n. 2224 del 23/10/1965, Rv. 314193 - 01).

Se ne ricava *a contrario* che, nel caso di novazione oggettiva quale è il presente, la regola di cui all'art. 1275 c.c. non s'applichi, e l'avallante resti obbligato. Ed in tal senso si è infatti già pronunciata questa Corte, stabilendo che l'avallante di una cambiale può opporre al portatore del titolo l'avvenuto rinnovo di esso *"solo nel caso in cui esso configuri, per espressa volontà delle parti, novazione dell'obbligazione cambiaria, e, cioè, estinzione di quella portata dal titolo rinnovato, non anche nel caso in cui, difettando l'animum novandi, il rinnovo stesso vada considerato quale mera proroga della*



scadenza del titolo" (Sez. 3, Sentenza n. 4532 del 03/12/1976, Rv. 383250 - 01).

## **5. Le spese.**

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

### **Per questi motivi**

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Marco Fariello alla rifusione in favore di UBI Leasing s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Marco Fariello di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 maggio 2019.

*M*  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale